

E NEI CONFRONTI DI

tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Campania e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

Per l'annullamento e/o disapplicazione, previa sospensione cautelare, della nota provvedimento MIUR AOODRCA Registro Ufficiale 17527 del 10.07.2020 (e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali) da cui risulta il mancato accoglimento in posizione utile dell'istanza di mobilità interregionale presentata dalla ricorrente, pur essendo ella in possesso dei requisiti di preferenza previsti dalla Legge 5.2.1992 n. 104 e, quindi, per il conseguente riconoscimento del diritto al trasferimento verso la Regione Campania.

IN FATTO

1. La dott.ssa _____, a seguito della procedura ex D.M. 635 del 27.08.2015 per la copertura dei posti vacanti, svolge il ruolo di Dirigente Scolastico alle dipendenze del MIUR presso la Regione Molise dall'anno scolastico 2016/2017 ed è attualmente in servizio presso l'Istituto Omnicomprensivo "_____ " di _____.

La medesima ricorrente ha, dunque, rispettato il dettato di cui all'art. 4 comma 5 del D.M. del 27.08.2015 - attuativo dell'art. 1 comma 92 della Legge 107/2015 - a norma del quale *"i destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un triennio"*.

2. Con nota/circolare MIUR AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE U.0014232 del 05.06.2020, avente ad oggetto *"Operazioni di attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti, mobilità interregionale con decorrenza 01/09/2020 – C.C.N.L. sottoscritto in data 15/07/2010 per il personale dell'Area*



V della dirigenza scolastica e C.C.N.L. Area Dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 08/07/2019.", il Ministero resistente specificava che:

".....Nelle operazioni di cui all'oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e garantiranno l'informazione preventiva delle rappresentanze regionali delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 del CCNL 08/07/2019" (all.1)

3. Nella stessa nota, si chiariva altresì che la possibilità di mobilità è prevista, per l'anno 2020/2021, anche in pendenza di contratto individuale (cfr lettera d).

4. In data 15.06.2020 veniva pubblicata, poi, la circolare MIUR AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013931, avente ad oggetto "Conferma e mutamento degli incarichi dirigenziali, mobilità interregionale -Area V- Dirigenti scolastici - A.S. 2020/2021", alla cui lettera E si evince quanto appresso:

"Mutamento di incarico, a domanda dell'interessato, in pendenza di contratto individuale" - "Si procederà a mutamenti di incarico in costanza di contratto, salva l'ipotesi dei DD.SS. perdenti posto, esclusivamente nei casi di particolare urgenza, di gravi esigenze familiari, di circostanze adeguatamente motivate e documentate. L'istanza dovrà precisare le particolari motivazioni addotte. Il mutamento di incarico potrà essere disposto da questo Ufficio solo contemperando l'esigenza di stabilità, necessaria per conseguire gli obiettivi definiti al momento del conferimento dell'incarico in atto, con le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e con quelle poste dal dirigente a base della richiesta." (all. 2)

5. Nella medesima nota l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania al punto G) relativo alla mobilità interregionale rendeva noto che "la percentuale di incarichi dirigenziali da conferire a DD.SS. provenienti da altre regioni viene fissata nel 30% dei posti vacanti e conseguenzialmente per l'anno 2020/2021 potranno essere accettate al massimo 15 istanze". (cit. all. 2)



6. Così, in data 19.06.2020 la ricorrente – dopo aver ottenuto il nulla osta dall'USR Molise - presentava richiesta di mobilità interregionale ex art. 9 CCNL Area V per essere trasferita dalla Regione Molise alla Regione Campania - ove risiede con la propria famiglia composta dal coniuge e da due figli minorenni. (all. 3)

7. Nella domanda la ricorrente aspirava alle più vicine sedi di :

- 1. SAIS07200D: G. B. VICO
- 2 - SARH010009: R. VIRTUOSO
- 3 - NATD350002: ITC-ITCG MASULLO-THETI - NOLA
- 4 - SAIS024004: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
- 5 - NAPS99000T: LICEO SCIENT. E SC. UMANE S. CANTONE
- 6 - NAPM230005: IST. MAGIS.M. SERAO - POMIGLIANO D'ARCO
- 7 - NAPS24000P: LICEO STATALE E.MEDI-CICCIANO-
- 8 - CEIS03100V: LEONARDO DA VINCI
- 9 - CEIS03700T: ALESSANDRO VOLTA AVERSA
- 10 - SAIC895002: IST.COMP.PONTECAGNANO S.ANTONIO

Eventuale richiesta su distretto:

- 1 - Salerno DISTRETTO 053
- 2 - Salerno DISTRETTO 054

Eventuale richiesta su Comune:

- 1 - SA - MERCATO SAN SEVERINO
- 2 - SA - SALERNO
- 3 - AV - AVELLINO
- 4 - SA - CAVA DE' TIRRENI

Eventuale richiesta su intera provincia:

- 1- Salerno
- 2- Avellino" (vedi all. 3)

8. A sostegno della predetta istanza di mobilità interregionale, la Dott.ssa rappresentava, dunque, la ragione per cui ella intendeva avvicinarsi alla propria residenza ossia che il proprio zio, _____, nato a _____

il _____ ed ivi residente, è portatore di handicap grave (in quanto affetto da _____) e titolare dei benefici della Legge 104/92 necessitante di assistenza continua da parte della ricorrente, unica referente per l'assistenza allo stesso. (gruppo all. 4 e all. 4 bis)

9. Tale diritto ad avvalersi dei benefici sanciti dalla L. 104/92 in favore dello zio veniva documentato nella domanda di mobilità con l'allegazione, *in primis*, della certificazione medica attestante lo stato di handicap dello zio sig. _____, suffragata poi dalle dichiarazioni di tutti gli altri familiari attestanti la loro impossibilità ad occuparsi dello stesso sig. _____, dal Decreto Direttoriale USR Molise prot. n. 50 del 14/03/2019 con cui la Direzione Regionale dell'Ufficio Scolastico per il Molise autorizzava la Dirigente al godimento dei diritti sanciti



dalla predetta normativa ed anche dal nulla osta alla mobilità ricevuto dall'USR Molise. (vedi all. 3)

10. E' bene precisare che l'odierna ricorrente è l'unica referente per l'assistenza allo zio paterno. (gruppo all. 5)

11. La predetta circostanza rende improcrastinabile la necessità, per la stessa, di essere trasferita urgentemente nella propria Regione in modo da avvicinarsi alla residenza dello zio, solo ed assolutamente bisognoso, come meglio si dirà appresso, di assistenza continua.

12. Con nota prot. AOODRCA 17527 del 10.07.2020 (all. 6) l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale Luisa Franzese, così decretava l'assegnazione degli incarichi dirigenziali (n. 15) a seguito di domanda di mobilità:

Cognome e Nome D.S.	TITOLARITA' A.S. 2018/2019	INCARICO 2019/2020
ALETTA BRUNO	LAZIO	NAEE17200T: QUALIANO 1 - RIONE PRINCIPE - QUALIANO
BARONE MARIA	LAZIO	NAIC8DE00E: IC5 FALCONE- PACCIANO DI POMIGLI - POMIGLIANO D'ARCO
BIANCHI FRANCESCO	LAZIO	NAIC82800R: NA - I.C. 80 BERLINGUER - IV? TRAVERSA CASSANO N? 28
BONIELLO CATERINA	LOMBARDIA	NAMM0A100C: GOBETTI - DE FILIPPO - QUARTO - QUARTO
BUGLIONE DOMENICA GINA	LAZIO	NAEE34100X: MELITO 2 - FALCONE - MELITO DI NAPOLI
COLANDREA IDA	LAZIO	CEIC8A4001: PIGNATARO MAGGIORE - CAMIGLIANO - PIGNATARO MAGGIORE
DAMIANO	TOSCANA	NAIC88100N:



ANTONIETTA		CRISPANO - I.C. QUASIMODO - CRISPANO
DE SIMONE LORENZO	LAZIO	CEIC8AS009: "ALDO MORO" MARCIANISE - MARCIANISE
DI TURE GIUSEPPINA	LAZIO	CEIC870009: ISTITUTO COMPRESIVO ALDO MORO - SAN FELICE A CANCELLO
LIGUORO ROSA	EMILIA ROMAGNA	NAMM0CS00D: NA.PROV.2 C/O IC N.AMORE - SANT'ANASTASIA
MANCINO MARILISA	LAZIO	NAIC8AR00E: CASAMICCIOLA - I.C. IBSEN - CASAMICCIOLA TERME
NUNZIATA MICHELE	LAZIO	NAIC8CA00L: PORTICI IC 1 D.BOSCO - MELLONI - PORTICI
OTTAIANO ANTONIETTA	LAZIO	NAIC8F9003: POGGIOMARINO 1 IC - CAPOLUOGO - POGGIOMARINO
VIGGIANO MARILENA	CALABRIA	AVIS01200L: IST. SUP. LUIGI VANVITELLI - LIONI
SCIMONE ANNA	MARCHE	SAIC89600T: IC SALA CONSILINA- VISCIGLIETE - SALA CONSILINA

13. In tal modo la Dott.ssa _____, senza ricevere alcun diverso e/o ulteriore provvedimento, anche di diniego, **apprendeva che la propria istanza di trasferimento non era stata accolta.**

14. Così, al fine di poter valutare la legittimità del non accoglimento in posizione utile della propria domanda di mobilità, in data 16.07.2020 l'odierna ricorrente richiedeva all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di poter accedere, ai sensi della L. 241/90 e del T.U. 267/00, a tutta la documentazione amministrativa antecedente alla predetta nota prot. AOODRCA 17527 del 10.07.2020 e da tale nota richiamata, nonché alle istanze presentate dai Dirigenti Scolastici ammessi alla



mobilità interregionale per la Regione Campania indicati nella tabella di cui sopra.
(all. 7)

15. Successivamente, con nota prot. AOODRCA n. 18528 del 21.07.2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, *"vista la nota inviata con pec del 15.07.2020, con la quale la D.S. Nappi Iolanda contestava il mancato accoglimento della propria istanza dalla Regione Sicilia alla regione Campania e trasmetteva, ad integrazione della documentazione inviata dall'USR di appartenenza, ulteriore necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accoglimento dell'istanza; considerata la disponibilità di un ulteriore posto resosi disponibile stante il trasferimento del D.S. Speranza"* e *"ritenuto, dunque, di dover apportare modifiche al citato provvedimento prot. AOODRCA 17527 del 10.07.2020"* **concedeva la mobilità interregionale altresì al Dirigente Scolastico Nappi Iolanda.** (all. 8)

16. Così, in data 23.07.2020 l'odierna ricorrente richiedeva all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania di poter accedere, ai sensi della L. 241/90 e del T.U. 267/00, anche all'istanza di mobilità interregionale con relativa allegazione a supporto presentate dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Iolanda Nappi, al nulla osta rilasciato dall'USR di appartenenza relativamente al sopra indicato Dirigente Scolastico ed alla nota pec del 15.07.2020, con la quale la D.S. Nappi Iolanda contestava il mancato accoglimento della propria istanza dalla Regione Sicilia alla regione Campania e trasmetteva, ad integrazione della documentazione inviata dall'USR di appartenenza, ulteriore necessaria documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'accoglimento dell'istanza. (all. 9)

17. Nel contempo, con nota AOODRCA n.0018894 del 22.07.2020 sono rese note le 50 sedi disponibili per le immissioni in ruolo dei Dirigenti Scolastici risultati idonei nel precedente concorso DDG 13.07.2011. (all. 10)

18. Ed ancora, con nota prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021664.12-08-2020 l'USR per la Campania disciplinava l'affidamento delle scuole in reggenza con in allegato il modello per la domanda e l'elenco delle scuole da dare in reggenza, tra cui ovviamente **anche scuole non sottodimensionate.** (all. 11)



19. Successivamente al sollecito inoltrato dalla dott.ssa in data 31.08.2020 (all. 12), l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania solo in data 16.09.2020 (all. 13) trasmetteva la documentazione richiesta e relativa alla Dirigente Nappi e solo da tale data la ricorrente è stata quindi messa nella possibilità di comprendere appieno l'illegittimità della condotta datoriale e di proporre l'odierna azione.

20. Dalla documentazione acquisita emerge con chiarezza che il mancato riconoscimento del diritto della ricorrente al trasferimento nella Regione Campania non solo appare ingiustificato, ma anche illegittimo per violazione della normativa vigente ed in particolare con l'art. 33 della L. 104/92.

Stante l'illegittimità del mancato accoglimento in posizione utile della richiesta di mobilità interregionale dell'odierna ricorrente, si rende necessario adire Codesto Tribunale per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

IN RITO

I

SULLA COMPETENZA

Per correttezza espositiva è bene evidenziare che il provvedimento del MIUR (AOODRCA Registro Ufficiale 17527 del 10.07.2020) va impugnato dinanzi al giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'Amministrazione in qualità di datore di lavoro.

Considerato che, giusta disposto dell'art. 413 comma 5 c.p.c., la competenza territoriale a decidere sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni spetta al giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui il dipendente è addetto e considerato altresì che la Dott.ssa presta la propria attività professionale in), che ricade nel circondario del Tribunale di Isernia, spetterà a codesto Tribunale decidere sulla controversia *de qua*, in quanto competente.



NEL MERITO

II

SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS.

**ILLEGITTIMITA' DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA
DI MOBILITA' INTERREGIONALE PRESENTATA DALLA
RICORRENTE.**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 33 L. 104/92 E
DELL'ART. 9 DEL CCNL AREA V.**

II.A. La disciplina sancita dall'art. 33 della L. 104/92.

Al fine di inquadrare al meglio la fattispecie sottoposta all'attenzione dell'adito Giudice è utile accennare brevemente a quello che è il quadro normativo applicabile nel caso *de quo*, che vede combinate la disciplina sancita dalla Legge n. 104/92 a tutela dei portatori di handicap e dei loro familiari e la disciplina del mutamento degli incarichi dei Dirigenti scolastici.

Ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge 104/92 "il lavoratore di cui al comma 3 (ossia il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) **ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere** e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

L'art. 601 D.Lgs. n. 297 del 16.04.1994 – T.U. in materia di pubblica istruzione - a sua volta stabilisce che *"gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo"* (co.1) e che *"le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*. (co. 2)



È evidente che tali benefici, disposti dalla L. 104/92, ai fini della preferenza nell'assegnazione della sede di lavoro, possano riferirsi non solo alla posizione del lavoratore, ma anche ad un parente stretto cui il lavoratore garantisce assistenza.

La posizione di vantaggio ex art. 33 L. 104/92 si presenta come un vero e proprio diritto soggettivo di scelta da parte del familiare/lavoratore che presta assistenza con continuità a persone che sono ad esse legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità.

All'uopo si osserva che pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione dell'art. 33, 5° co. L. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla *ratio legis* di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (Corte Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

La Corte di Cassazione (sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012) ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa



compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni. Con la recente sentenza n. 6150/19 la Cassazione ha confermato che secondo l'art. 33, co. 5, L.104/92, il diritto del lavoratore che assiste un portatore di handicap grave è esercitabile anche in costanza di rapporto e non soltanto al momento dell'assunzione; proprio per la funzione solidaristica della norma e le esigenze di tutela del soggetto portatore di handicap previste dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU.

La stessa Corte ha chiarito altresì che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33 comma 5 della L. 104/92 non è illimitata, considerato che la pretesa del parente della persona affetta da handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina deve essere soddisfatto solo *"ove possibile"* (si vedano C. Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997).

Anora la Corte di Cassazione, sul punto, ha sostenuto che *"alla stregua dell'art. 33, comma 5, l. 5 febbraio 1992 n. 104, il diritto del genitore o del familiare-lavoratore, che assiste con continuità un handicappato, di scegliere la sede lavorativa più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso non si configura come un diritto assoluto od illimitato, perché tale diritto non può essere fatto valere allorché, alla stregua della regola di un equo bilanciamento fra diritti, tutti, di rilevanza costituzionale, il suo esercizio finisca per ledere, in maniera consistente, le esigenze economiche, organizzative o produttive del datore di lavoro e per porsi, soprattutto nei casi in cui si sia in presenza di rapporti di lavoro pubblico - in contrasto con l'interesse della collettività, l'onere della cui prova incombe sulla parte datoriale privata o su quella pubblica"* (Cass. Civ. Sez. Un. 27.03.2008 n. 7945).

Orbene, come si vedrà meglio più avanti, la mancata comunicazione delle ragioni del diniego, la mancata specificazione delle motivazioni della propria esclusione e dell'accoglimento dell'istanza di altri Dirigenti Scolastici in luogo della propria, la



mancata indicazione anche di mere esigenze di continuità dirigenziale, giustificano, come si vedrà, l'annullamento dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti ed il riconoscimento del diritto vantato dalla Dott.ssa [redacted] ad ottenere la mobilità interregionale verso la Regione Campania.

In tale contesto è rilevante altresì chiarire **la preminenza della norma sopra esaminata nella gerarchia delle fonti, in quanto lex specialis.**

Come ritenuto anche dal Consiglio di Stato (Adun. Sez. III, 17.10.2000, n. 1623) la Legge 104/92 *"trova direttamente fondamento in principi di rango costituzionale ed ha carattere derogatorio rispetto all'ordinaria procedura delle assegnazioni di sede e dei trasferimenti...La disciplina in esame trova diretto fondamento in principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute, famiglia, istruzione e lavoro e non può che avere carattere derogatorio rispetto alla ordinaria regolamentazione delle assegnazioni di sedi di servizio ai dipendenti, sia in via di prima assegnazione che di successivo trasferimento. Infatti, la disciplina della materia in questione risponde all'esigenza di un ordinato assetto dell'organizzazione amministrativa, che è esigenza di rango sottordinato rispetto alla necessità di ripristinare, per quanto possibile, condizioni di uguaglianza nei confronti dei soggetti portatori di handicap, tenuto conto della rilevanza costituzionale, come sopra accennato, di tali finalità. Tale assetto di valori, nella gerarchia dettata dai principi della Carta Costituzionale, trova d'altronde conferma nelle deroghe a favore degli invalidi previste in materia di assunzioni e di avviamento al lavoro, nonché relativamente alle provvidenze economiche e sociali dettate a favore dei predetti soggetti"*.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che **la disciplina di cui al precitato art. 33 della L. 104/92, risultando posta a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti ed inerenti al diritto fondamentale delle persone disabili di ricevere adeguata assistenza dei propri familiari, deve ritenersi lex specialis.**

Come statuito in recentissime pronunce di merito, infatti, se non dovesse riconoscersi la suddetta prevalenza si giungerebbe a privare - di fatto ed in



concreto – il disabile della tutela effettiva il cui interesse è invece preminente oltre che esclusivo rispetto a quello dell'amministrazione e del richiedente. (vedi Sent. Trib. di Latina Sez. Lav. n. 2678/19 del 05.03.2019 - Sent. Trib. di Foggia Sez. Lav. n. 24029/19 del 22.06.2019- Sent. Trib. di Foggia n.19057/2019 del 24/05/2019)

II.B. La disciplina sul mutamento d'incarico sancita dal CCNL.

Centrale, ai fini della fattispecie che ci occupa, è la disciplina sancita dall'art. 9 del CCNL Personale Dirigente Area V 2010, relativo al "Mutamento dell'incarico", il quale prevede che: "1. Il mutamento degli incarichi dei dirigenti ha effetto dall'inizio di ogni anno scolastico o accademico.

2. Il mutamento dell'incarico, a richiesta del dirigente, in ogni caso segue i sottoindicati criteri:

a) esperienze professionali e competenze maturate, desumibili anche dall'applicazione delle procedure di cui all'art. 20 del CCNL dell'11-4-2006; il dirigente che ha ottenuto il mutamento dell'incarico in applicazione del presente criterio non ha titolo a formulare ulteriori richieste per tutta la durata dell'incarico stesso;

b) va riconosciuta un'ulteriore priorità, a parità di condizioni, a chi abbia maturato nell'attuale sede di servizio un maggior numero di anni e/o si impegni a permanere per almeno due incarichi consecutivi nella sede richiesta, con espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento dell'incarico.

3. In deroga ai criteri di cui comma 2, il mutamento di incarico su posti liberi è ammesso eccezionalmente nei seguenti casi di particolare urgenza e di esigenze familiari:

a) insorgenza di malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi richieste;

b) trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del contratto individuale;

c) altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali.



4. *Su richiesta del dirigente scolastico alla scadenza del suo incarico, previo assenso del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza e con il consenso del dirigente dell'Ufficio scolastico della regione richiesta, è possibile procedere ad una mobilità interregionale fino al limite del 30% complessivo dei posti vacanti annualmente. La richiesta deve essere presentata entro il mese di maggio di ciascun anno e l'esito comunicato entro il successivo 15 luglio. Nell'ipotesi di cui al presente comma, il mutamento d'incarico, ove concesso, non può nuovamente essere richiesto nell'arco di un triennio dall'incarico conferito.*"

La norma in esame prevede, dunque, la deroga ai criteri di mutamento dell'incarico dei dirigenti in presenza di alcune condizioni, espressamente indicate.

Nel caso di specie la deroga deve essere ritenuta in astratto possibile, alla luce della previsione della lettera C, in relazione proprio alla Legge 104/92.

Non si è infatti, in presenza soltanto di una malattia (caso previsto dalla lettera A), **ma si è in presenza di una condizione di handicap grave, da valutare in base alla Legge 104 sopra richiamata, in qualità di norma speciale.**

Ed allora, nella specie, deve convenirsi che la Dott.ssa [] è titolare di una posizione giuridica soggettiva rilevante ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92, rientrando nella casistica legittimante la mobilità, ai sensi dell'art. 9 comma 3 lett. C del CCNL Personale Dirigente Area V 2010.

È evidente, infatti, che nei casi previsti dalla lettera C del comma 3 rientrano anche le comprovate esigenze di assistenza ad un parente affetto da handicap grave con diritto ai benefici di cui alla L. 104/92.

Le disposizioni sopra esaminate nel caso di specie sono state violate dal Ministero resistente il quale non ha accolto la domanda di mobilità interregionale della Dott.ssa [], nonostante il comprovato diritto della stessa a beneficiare del trasferimento presso una sede di lavoro più vicina al domicilio dello zio assistito.

II. C Il diritto della ricorrente rispetto ai diritti dei soggetti contrapposti.



Con riferimento ai Dirigenti elencati nel provvedimento di assegnazione degli incarichi dirigenziali, nota prot. AOODRCA Registro Ufficiale 17527 del 10.07.2020 (vedi all. 6), in primis occorre rilevare come, a seguito di accesso agli atti effettuato dalla ricorrente sia emersa **l'insussistenza di alcun requisito di precedenza in favore del Dirigente Dott.ssa**

Come è possibile notare visionando domanda presentata dalla predetta Dirigente, **quest'ultima non gode dei benefici di cui alla legge 104/92 né personale né per assistenza a familiari.** (all. 14)

Irrilevante è, ai fini della vicenda che ci occupa, la circostanza documentata nell'istanza di mobilità interregionale presentata dalla Dott.ssa, ossia la sussistenza, in capo al proprio coniuge, dei benefici di cui alla L. 104/92 per assistenza alla figlia con grave disabilità.

In tal senso è chiaro il disposto dell'art. 33, comma 3 della L. 104/92, il quale dispone che *"per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, **che possono fruirne alternativamente**".*

È evidente l'iniuria del provvedimento AOODRCA Registro Ufficiale 17527 del 10.07.2020 con cui il MIUR va a concedere la mobilità interregionale ad un soggetto privo dei requisiti di cui alla L. 104/92 e dunque privo del diritto di precedenza che da tale legge scaturisce.

In luogo dell'istanza presentata dalla Dirigente come detto, priva di requisito di precedenza, ben avrebbe potuto essere accolta l'istanza della ricorrente la quale ha maggior diritto in quanto titolare dei benefici di cui alla L. 104/92 per assistenza allo zio di cui ella è unica referente.

Ancora, sempre dalla documentazione fornita dal MIUR a seguito di accesso agli atti emerge che **per alcuni dei Dirigenti beneficiari della mobilità interregionale si è in presenza di una condizione di handicap formulata in misura non grave** (art. 3 comma 1 della L. 104/92).

A titolo esemplificativo e non esaustivo si cita la posizione dei Dirigenti

i quali risultano essere portatori di handicap



non grave, come emerge dalla documentazione presente nei rispettivi fascicoli personali relativi alla domanda di mobilità acquisiti tramite accesso agli atti del 16.07.2020. (all. 15 e all. 16)

Ebbene, la posizione dei predetti dirigenti è senza dubbio postergata a quella della dott.ssa

L'art. 33 della L.104/92 è infatti cristallino, in tal senso, così disponendo ai commi 5 e 6:

"Il lavoratore di cui al comma 3 – ossia il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità - ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro."

Emerge con chiarezza, dalla lettura del 6° comma dell'art. 33, che per usufruire delle agevolazioni dallo stesso previste è necessario e sufficiente essere in possesso della certificazione di portatore di handicap in condizioni di gravità (art. 3 – comma 3 della legge 104/92).

Requisito che manca con riferimento ai sopra citati Dirigenti _____ e _____, i quali sono "portatori di handicap (COMMA 1 ART. 3)"

così come emerge dalla documentazione presente nei rispettivi fascicoli personali trasmessi dall'USR Campania alla ricorrente a seguito di accesso agli atti. (cit. all. 15 e 16)

Non si riesce a comprendere, a rigor di logica, il motivo per il quale la domanda della Dott.ssa _____ non ha trovato accoglimento, non emergendo anche in questa fattispecie, alcuna minusvalenza del suo diritto rispetto a quello degli altri Dirigenti che hanno invece beneficiato della mobilità, senza però avere alcun diritto ad essere trasferiti in Campania.

Concludendo sul punto.



Ciò che emerge dalla documentazione acquisita tramite accesso agli atti spiegato presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania (e di cui è stata data definitiva ostensione solo in data 16.09.2020) è invece la certa plusvalenza del diritto della dott.ssa _____ sia rispetto alla Dirigente _____, la quale è priva di alcun diritto relativo alla Legge 104/92, non essendo beneficiaria della stessa, sia ai Dirigenti _____, sì portatori di handicap ma privi del requisito della "gravità", necessario ed indispensabile per accedere alla speciale tutela in tema di trasferimenti.

II. D Illegittima sussistenza della sedicesima assegnazione in luogo dei 15 posti asseritamente disponibili.

Da quanto narrato in punto di fatto emerge un'ulteriore irregolarità nelle assegnazioni delle mobilità interregionali.

Come riportato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nella nota AOODRCA Registro Ufficiale 0013931 del 15.06.2020 sarebbero state accettate massimo 15 istanze, numero che rispecchia la percentuale del 30% complessivo dei posti annualmente vacanti.

Dopo aver assegnato la mobilità interregionale, con nota prot. AOODRCA 17527 del 10.07.2020 (*all. 6*) a n. 15 Dirigenti Scolastici, con successiva rettifica del 21.07.2020 (nota prot. AOODRCA n. 18528- *cit.all. 8*) l'ufficio resistente assegnava un ulteriore posto in mobilità interregionale, alla Dirigente Nappi Iolanda.

Tale provvedimento veniva "giustificato" dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania "*considerata la disponibilità di un ulteriore posto resosi disponibile stante il trasferimento del D.S. Speranza*".

In realtà non è possibile rinvenire alcun collegamento tra l'accoglimento dell'istanza di mobilità interregionale verso la Lombardia del Dirigente Speranza da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale di quella stessa regione e un asserito ulteriore posto creatosi per la mobilità interregionale verso la regione Campania!



Non si comprende come sia stato possibile, da parte dell'Ufficio odierno resistente, assegnare un nuovo ed ulteriore posto in mobilità senza alcun criterio logico, in deroga ai n. 15 posti stabiliti e riservati a tale tipologia di trasferimenti. *Rebus sic stantibus*, l'istanza della ricorrente ben poteva e potrà essere accolta anche in deroga al limite inizialmente stabilito di n. 15 assegnazioni in mobilità interregionale, limite evidentemente non così tassativo per l'Ufficio resistente!!!

II. E Sussistenza di posti ulteriori rispetto ai 16 assegnati in mobilità.

Ad ogni buon conto ed indipendentemente da ogni valutazione comparativa rispetto agli altri dirigenti scolastici, si rappresenta la fondatezza della domanda di mobilità della ricorrente e **la possibilità del suo accoglimento anche in aggiunta agli altri 16 dirigenti ammessi alla mobilità.**

Invero, la fondatezza della domanda di mobilità della ricorrente e la possibilità del suo accoglimento anche in aggiunta agli altri 16 dirigenti ammessi alla mobilità emerge da un'ulteriore circostanza, ossia quella relativa alle reggenze.

Con nota prot. AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021664.12-08-2020 l'USR per la Campania rendeva noto di dover procedere al conferimento degli incarichi di reggenza su posti rimasti vacanti e/o vacanti e disponibili sia su scuole normo dimensionate che su scuole sotto dimensionate. (vedi all. 11)

Dalla tabella allegata alla suddetta nota emergono ben **70 posti da affidare in reggenza, di cui 20 su scuole dimensionate.**

A tal proposito, come emerge da svariate pronunce di merito, **"nelle sedi dimensionate in cui sia vacante il posto di dirigente scolastico ben possa essere trasferito un dirigente scolastico anziché conferire l'incarico mediante reggenza"**. (Trib. di Foggia sent. n. 24029 del 22.06.2019 Trib. di Foggia Sez. Lav. nrg 638/2019- e n. 4373/2019 del 25.10.2019; all. 18).

Nel calcolo delle sedi vacanti e disponibili vanno, dunque, calcolati quantomeno altri 20 posti presenti su scuole dimensionate e affidate in reggenza.

Ed ancora.



Ulteriori posti vacanti e dunque disponibili sono emersi successivamente alle operazioni di mobilità; allorquando l'USR per la Campania rendeva nota la disponibilità di oltre 50 sedi per le immissioni in ruolo dei Dirigenti Scolastici risultati idonei (non vincitori) nel precedente concorso DDG 13.07.2011 (*vedi all. 10*).

Per concludere.

Emergendo, da tutto quanto argomentato, la possibilità in concreto di permettere alla ricorrente l'esercizio del proprio diritto ex art. 33 comma 5 legge 104/92 non risultando una minusvalenza di quest'ultimo rispetto a quello dei soggetti contrapposti e comunque risultando altresì la possibilità da parte del MIUR di accogliere l'istanza della Dott.ssa [redacted] anche in aggiunta alle 16 istanze già accolte, è chiaro il diritto della ricorrente a beneficiare della mobilità interregionale verso la Campania, in relazione alla domanda presentata in data 19.06.2020.

III

L'ILLEGITTIMITA' DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA DI MOBILITA' INTERREGIONALE PRESENTATA DALLA RICORRENTE.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 241/90 E DELL'ART. 97 COST.

La lettura della nota con cui sono stati decretati i trasferimenti (*vedi all. 6*) non lascia comprendere le ragioni per le quali, rispetto alle sedi indicate dalla parte ricorrente, vi sia stata la preferenza di altri Dirigenti, nonostante il comprovato diritto della ricorrente ad essere preferita nel mutamento di incarico, avendo suo zio il diritto all'assistenza ed alle garanzie di cui alla Legge 104/92 ed avendo la lavoratrice il diritto al rispetto dell'art. 33 della medesima legge che, come sopra visto, è norma speciale e disciplina quello che certamente deve considerarsi un "caso eccezionale" per il quale la normativa sopra esaminata permette di prendere in considerazione la richiesta di mutamento di incarico.



Conseguentemente, proprio la mancanza e/o inesistenza di una motivazione vanno ad inficiare l'efficacia e la legittimità del provvedimento prot. AOODRCA Registro Ufficiale 17527 del 10.07.2020 e di tutto il procedimento di assegnazione dei posti riservati alla mobilità interregionale, i quali devono ritenersi nulli per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90 e dunque annullabili per difetto di motivazione, eccesso di potere e vizio del procedimento.

Infatti, delle due l'una.

O si accoglie l'ipotetico assunto che il trasferimento non sia stato concesso alla Dott.ssa [redacted] per uno sconosciuto, in quanto non manifestato, interesse pubblico ed in questo caso il provvedimento sarebbe un gravissimo atto discriminatorio perpetrato ai danni della lavoratrice, in violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento, costituzionalmente garantiti, primo fra tutti il principio di cui all'art. 3 Cost..

Oppure deve ammettersi, così come avvenuto nel caso di specie, che l'atto sia stato adottato in maniera assolutamente discrezionale e da tale discrezionalità è scaturito un vero e proprio arbitrio, anche in questo caso in contrasto con il principio di uguaglianza nella sua massima estensione, con il corollario della violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Appare evidente la violazione di cui all'art. 97 Cost., che istituisce anch'esso una riserva di legge relativa, allo scopo di assicurare l'imparzialità della pubblica amministrazione la quale può soltanto dare attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale sancito dalla legge.

Tale limite è posto a garanzia dei cittadini che trovano protezione, rispetto a possibili discriminazioni, nel parametro legislativo, la cui osservanza deve essere concretamente verificabile in sede di controllo giurisdizionale.

Nel caso di specie tutti i principi a tutela del cittadino sopra analizzati sono stati violati, in quanto il Ministero resistente, nel concedere i trasferimenti ad



altri Dirigenti Scolastici in luogo dell'odierna ricorrente non ha in alcun modo motivato l'impossibilità, da parte della Dott.ssa _____, di esercitare il diritto di cui all'art. 33 L. 104/92 e tantomeno ha giustificato l'impossibilità di accogliere la domanda di mobilità della ricorrente per un'ipotetica minusvalenza del diritto della ricorrente rispetto al diritto di altri soggetti contrapposti.

Se è vero, infatti, come sopra visto, che la norma richiamata prevede che il lavoratore ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, tale disposizione – in riferimento all'inciso "ove possibile" – non implica che possa in alcun modo giustificarsi il diniego dell'istanza di mobilità senza aver effettuato dapprima una adeguata comparazione degli interessi contrapposti.

Come statuito in numerose pronunce di merito (vedi Trib. Milano Sez. Lav. 29.04.2014 in banca dati *leggiditalia*), *"l'istituto di cui all'art. 33, comma 5, della Legge 104/92 non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della persona "handicappata", né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che la pretesa del parente della persona portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso "ove possibile"; ciò significa che non esiste un diritto assoluto del lavoratore ad essere trasferito per assistere un familiare ma esiste solo il diritto "ove possibile", nel senso che è necessario un giudizio di comparazione degli interessi contrapposti – quello personale del lavoratore e quello pubblico dell'amministrazione"*.

Più in dettaglio, l'onere di dimostrazione delle contrapposte e prevalenti esigenze grava sulla parte datoriale, come ampiamente statuito sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da quella amministrativa.

Il Consiglio di Stato (sent. n. 5113 del 01.10.2015) ha affermato, a tal proposito, che "il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (configurabile, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della L. 104/92 "ove possibile") non viene meno



nel caso in cui l'amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettive che rendono prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede e, dunque, recessivo, l'interesse alla tutela del disabile al quale prestare assistenza".

Allo stesso modo la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che il diritto sancito dall'art. 33 della L. 104/92 "non si configura come incondizionato, giacché esso – come dimostrato dalla presenza dell'inciso "ove possibile" – può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative dell'esercizio stesso dell'anzidetto diritto". (Cass. Civ. Sez. Lav. n. 3896 del 2009)

Come chiarito anche dalla giurisprudenza di merito, l'allegazione da parte del Ministero deve essere puntuale ed analitica, e la prova rigorosa, con riferimento ai dati della dotazione organica della sede di appartenenza e della sede ambita dall'impiegato richiedente, in modo da rendere verificabile la legittimità del provvedimento. (cfr. T.A.R. Firenze, sez. I, 30/05/2018, n.772).

La norma di tutela in discorso, come detto, protegge preminenti interessi di rango costituzionale: l'eventuale diniego della P.A. deve essere dunque congruamente documentato e motivato.

E ciò non è avvenuto nel caso di specie.

Il Ministero resistente avrebbe dovuto giustificare la mancata assegnazione della mobilità alla Dirigente ma nei fatti giammai ha fornito qualsivoglia motivazione al diniego oggetto del presente giudizio, neanche quando, in occasione dell'accesso agli atti del 16.07.2020, la ricorrente chiedeva di poter conoscere "i criteri di valutazione seguiti nella redazione della graduatoria in esame ed in particolare quelli relativi alla legge 104/92, ai curricula ed alle professionalità e/o esperienze svolte nel ruolo dirigenziale da parte dei partecipanti alla procedura di mobilità interregionale a.s. 2020/2021" (cit. all. 7).

Per concludere,



La ricorrente, già all'epoca della domanda di mobilità ha provato la gravità della patologia che affligge lo zio paterno, qualificata di estrema gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92, ha provato di essere l'unica referente per l'assistenza allo stesso e ha provato di aver ottenuto il nulla osta da parte dell'USR Molise; ha inoltrato la predetta domanda nei termini previsti dalla normativa di settore, provando le proprie competenze con allegazione del curriculum vitae; ha inoltre provato di aver rispettato il vincolo triennale di permanenza della Regione Molise (previsto dall'art. 4 comma 5 del DM 635/2015 (attuativo dell'art. 1 comma 92 della L. 107/2015).

Il MIUR, dal canto suo, non ha provato, riscontrando l'accesso agli atti proposto dalla ricorrente e trasmettendo la relativa documentazione, la plusvalenza del diritto dei beneficiari dei trasferimenti rispetto a quello della ricorrente e non ha reso noti i criteri di valutazione seguiti nella redazione della graduatoria in esame ed in particolare quelli relativi alla legge 104/92.

Anzi, come già sopra ampiamente argomentato, dalla documentazione acquisita emerge la chiara violazione della normativa di riferimento da parte del Ministero resistente, per cui la nota MIUR prot. AOODRCA 17527 del 10.07.2020 di assegnazione degli incarichi dirigenziali a seguito di mobilità interregionale andrà disapplicata, con conseguente trasferimento della ricorrente presso la Regione Campania.

IV

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Nella vicenda *de qua agitur* sussiste evidentemente anche il *periculum in mora* inteso quale danno imminente e irreparabile che inevitabilmente si verificherebbe nell'attesa della definizione della controversia in sede ordinaria.

Infatti, come già ampiamente dedotto ed argomentato in punto di fatto e documentato nella domanda per la mobilità interregionale, la ricorrente è referente per l'assistenza dello zio paterno, sig. _____, portatore di



handicap grave ed in virtù di ciò veniva autorizzata dall'USR Molise ad avvalersi dei benefici di cui alla L. 104/92 per assistere lo zio.

Come anticipato, quest'ultimo è soggetto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani, nonché portatore di handicap con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 L. 104/90). (vedi gruppo all. 4 e 4 bis)

Il sig. Nicola Concilio, infatti, è affetto da "_____", una grave _____ che interessa la _____ e che gli ha comportato una "_____" (vedi gruppo all. 4)

Lo zio della ricorrente, dunque, è allettato, in condizioni generali scadute, _____ e necessita dell'aiuto di terzi per effettuare passaggi posturali, così come documentato nell'ultimo verbale di visita medica INPS. (vedi gruppo all. 4)

Stante l'indisponibilità degli altri parenti, come ampiamente documentato (vedi gruppo all. 5), la ricorrente è l'unica familiare che può prestare assistenza allo zio.

Ma non è tutto.

Non vi è dubbio che nella fattispecie *de qua*, ricorre il *periculum in mora* anche alla luce del fatto che, alle preesistenti gravi patologie da cui è già affetto, si è aggiunta, già nell'anno 2019, una "_____" _____". (all. 17)

Come certificato in data 30.09.2019 da medico specialista in neurologia, infatti, "il paziente è allettato in quanto affetto da _____" _____).
Pertanto, nelle sue attuali scadenti condizioni, ha bisogno di presenza e assistenza continua, oltre che di sostegno farmacologico e psicologico". (cit. all. 17)



Ad oggi, dunque, lo zio della ricorrente necessita dell'aiuto di quest'ultima per compiere gli atti quotidiani della vita, oltre che per un indubbio supporto dal punto di vista morale.

Dalla situazione *de qua* emergono con chiarezza i gravi motivi che giustificano l'istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato ed il conseguente riconoscimento del diritto al trasferimento nella Regione Campania.

Lo zio della ricorrente, lo si ripete, incapace di compiere gli atti quotidiani della vita vive solo nella propria abitazione e la nipote, unica referente per la sua assistenza, è lontana ben oltre 100 chilometri, in quanto impiegata come Dirigente Scolastico nella città di

Per recargli assistenza la ricorrente è costretta a percorrere in auto oltre 230 chilometri tra andata e ritorno viaggiando, complessivamente, per quasi tre ore.

Non vi è dubbio che tale situazione determina una forte diminuzione del tempo che la stessa può dedicare all'assistenza dello zio con palese pregiudizio per quest'ultimo.

Circostanza da non sottovalutare, considerato che ci si trova dinanzi ad un soggetto bisognoso di assistenza continua.

Non occorre aggiungere altro per comprendere l'improcrastinabile necessità della ricorrente di ottenere il trasferimento nella propria Regione, al fine di avvicinarsi alla famiglia ed in tale modo poter assistere lo zio paterno, per il quale ella, lo si ripete, è titolare dei benefici di cui all'art. 33 della L. 104/92.

La lesione dei diritti dello zio affetto da handicap grave è quanto mai evidente.

In conclusione, le ragioni innanzi esposte sono, a parere della scrivente difesa, ben più che sufficienti a configurare il requisito del *periculum in mora*.

Anche perché, un riconoscimento tardivo del diritto della ricorrente determinerebbe un sostanziale disconoscimento di tutela per gli interessi riconosciuti dal legislatore e meritevoli di particolare considerazione.

V

SULL'AZIONE DI MERITO



Il provvedimento richiesto con l'instaurata azione cautelare sarà da considerarsi anticipatorio nonché conservativo degli effetti della sentenza di merito che verrà pronunciata all'esito nell'incardinato giudizio di merito. L'azione di merito avrà, dunque, ad oggetto la conferma del provvedimento azionato in via d'urgenza.

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente ut sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE IN VIA CAUTELARE E D'URGENZA

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Isernia, affinché, ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e 669 bis e ss. c.p.c., con **decreto inaudita altera parte** o, in subordine ove non siano ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del richiesto decreto *inaudita altera parte*, fissata l'udienza per la comparizione delle parti ed omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio voglia accogliere, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, le seguenti

CONCLUSIONI

- 1. ACCERTARE E DICHIARARE, PER TUTTI I MOTIVI TUTTI DEDOTTI IN NARRATIVA E DA QUI INTENDERSI INTEGRALMENTE RICHIAMATI E TRASCRITTI, IL DIRITTO DELLA DOTTORESSA
AD USUFRUIRE DEI BENEFICI DI CUI
ALL'ART. 33 COMMA 5 DELLA LEGGE 104/1992 IN QUANTO NIPOTE
UNICA REFERENTE DELLO ZIO PATERNO
PORTATORE DI HADICAP CON CONNOTAZIONE DI GRAVITA' EX
ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992;***
- 2. ACCERTARE E DICHIARARE, PREVIO ANNULLAMENTO E/O
DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NOTA MIUR AOODRCA
17527 DEL 10.07.2020 DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
DIRIGENZIALI A SEGUITO DI MOBILITA' INTERREGIONALE E DI
TUTTI GLI ATTI, ANCHE PRESUPPOSTI, AD ESSO CONNESSI E/O
CONSEGUENZIALI, IL DIRITTO DELLA RICORRENTE A
BENEFICIARE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021, DELLA***



**MOBILITA' INTERREGIONALE PER LA CAMPANIA ED IL DIRITTO
AL TRASFERIMENTO PRESSO LA MEDESIMA REGIONE;**

**3. RILEVATA L'ESISTENZA DEI RICHIESTI REQUISITI E
PRESUPPOSTI DI FONDATEZZA DELL'AZIONE CAUTELARE -
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA - NONCHÉ DI QUANTO
RICHIESTO AI PUNTI 1 E 2 CHE PRECEDONO, ACCOGLIERE LA
DOMANDA CAUTELARE E, PER L'EFFETTO, ORDINARE E/O
CONDANNARE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL
MINISTRO P.T. E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA IN PERSONA DEL DIRIGENTE P.T., CIASCUNO PER
QUANTO DI COMPETENZA, AD ADOTTARE TUTTI I
PROVVEDIMENTI NECESSARI E CONSEGUENZIALI PER
GARANTIRE, ANCHE PREVIA RETTIFICA E/O DISAPPLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA PUBBLICATA NELLA NOTA PROT.
AOODRCA 17527 DEL 10.07.2020, IL TRASFERIMENTO DELLA
RICORRENTE NELLA REGIONE CAMPANIA;**

**4. CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI ED ONORARI DELLA FASE
CAUTELARE DA DISTRARSI IN FAVORE DEI PROCURATORI
ANTISTATARI.**

RICORRE ALTRESI' NEL MERITO

all'Ill.mo Giudice del Tribunale del Lavoro di Isernia, affinché, ai sensi dell'art. 414 e ss. c.p.c., fissata l'udienza per la comparizione delle parti voglia, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, accogliere, previa conferma del provvedimento azionato in via d'urgenza, le seguenti

CONCLUSIONI

**1. ACCERTARE E DICHIARARE, PER TUTTI I MOTIVI TUTTI
DEDOTTI IN NARRATIVA E DA QUI INTENDERSI INTEGRALMENTE
RICHIAMATI E TRASCRITTI, IL DIRITTO DELLA DOTTORESSA**



**AD USUFRUIRE DEI BENEFICI DI CUI
ALL'ART. 33 COMMA 5 DELLA LEGGE 104/1992 IN QUANTO NIPOTE
UNICA REFERENTE DELLO ZIO PATERNO
PORTATORE DI HADICAP CON CONNOTAZIONE DI GRAVITA' EX
ART. 3 COMMA 3 DELLA LEGGE 104/1992;**

**2. ACCERTARE E DICHIARARE, PREVIO ANNULLAMENTO E/O
DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO NOTA MIUR PROT.
AOODRCA 17527 DEL 10.07.2020 DI ASSEGNAZIONE DEGLI
INCARICHI DIRIGENZIALI A SEGUITO DI MOBILITA'
INTERREGIONALE E DI TUTTI GLI ATTI, ANCHE PRESUPPOSTI, AD
ESSO CONNESSI E/O CONSEGUENZIALI, IL DIRITTO DELLA
RICORRENTE A BENEFICIARE, PER L'ANNO SCOLASTICO
2020/2021, DELLA MOBILITA' INTERREGIONALE PER LA
CAMPANIA ED IL DIRITTO AL TRASFERIMENTO PRESSO LA
MEDESIMA REGIONE;**

**3. PER L'EFFETTO DEI PUNTI CHE PRECEDONO,
CONGIUNTAMENTE E/O DISGIUNTAMENTE CONSIDERATI,
ORDINARE E/O CONDANNARE IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN PERSONA DEL
MINISTRO P.T. E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
CAMPANIA IN PERSONA DEL DIRIGENTE P.T., CIASCUNO PER
QUANTO DI COMPETENZA, AD ADOTTARE TUTTI I
PROVVEDIMENTI NECESSARI E CONSEGUENZIALI PER
GARANTIRE, ANCHE PREVIA RETTIFICA E/O DISAPPLICAZIONE
DELLA GRADUATORIA PUBBLICATA NELLA NOTA PROT.
AOODRCA 17527 DEL 10.07.2020, IL TRASFERIMENTO DELLA
RICORRENTE NELLA REGIONE CAMPANIA;**

**4. CON VITTORIA DI SPESE, DIRITTI ED ONORARI DEL GIUDIZIO
DI MERITO DA DISTRARSI IN FAVORE DEI PROCURATORI
ANTISTATARI.**



IN VIA ISTRUTTORIA SI PRODUCONO IN COPIA I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) nota AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.14232 del 05.06.2020;
- 2) nota AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0013931 del 15.06.2020;
- 3) istanza di mobilità interregionale presentata dalla ricorrente in data 19.06.2020 con relativa allegazione;
- 4) documentazione sanitaria relativa al sig. _____ costituita da: verbale di visita collegiale del 25.03.1974; verbale di visita collegiale del 08.10.1980, verbale di visita collegiale del 08.03.1994, verbale commissione medica INPS del 02.11.2009;
- 4 bis) stato di famiglia del sig. _____ ;
- 5) dichiarazioni dei parenti del sig. _____ ;
- 6) nota AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017527 del 10-07-2020;
- 7) richiesta di accesso agli atti del 16.07.2020 – nota prot. 18240/2020;
- 8) nota AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018528 del 21-07-2020;
- 9) richiesta di accesso agli atti del 23.07.2020 – nota prot. 19590/2020;
- 10) nota AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0018894 del 22.07.2020;
- 11) nota AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021664 del 12.08.2020;
- 12) rinnovo richiesta di accesso agli atti del 31.08.2019;
- 13) riscontro del MIUR del 16.09.2020;
- 14) fascicolo personale del Dirigente Dott.ssa _____ ;
- 15) fascicolo personale del Dirigente _____ ;
- 16) fascicolo personale del Dirigente _____ ;
- 17) certificazione del medico specialista in _____ ;
- 18) sentenza n. 24029 del 22.06.2019 e n. 4373/2019 del 25.10.2019 Trib. di Foggia Sez. Lav. nrg 638/2019;

Ai fini dell'assoggettamento al contributo unificato di iscrizione a ruolo ex art. 9, comma I-bis, D.P.R. 30.05.2002 n. 115, si dichiara che valore della presente



controversia è indeterminabile ed il contributo versato ammonta ad Euro 259,00
vertendosi in materia di lavoro.

Isernia, lì 30.09.2020

avv. Carlo Izzi

avv. Marina Perpetua

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C. NEI CONFRONTI DEI
POTENZIALI CONTROINTERESSATI**

I sottoscritti avv.ti Carlo Izzi – c.f. ZZICRL74S16L725Y - e Marina Perpetua –
c.f. PRPMRN88R52E335Y, procuratori e difensori della ricorrente *ut supra*, che
dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta
elettronica certificata: avvcarlo.izzi@pecavvocatiisernia.it e
marina.perpetua@pecavvocatiisernia.it

PREMESSO CHE

il ricorso ha ad oggetto l'accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente
ad essere trasferita nella regione Campania, previo annullamento e/o
disapplicazione della nota provvedimento MIUR AOODRCA Registro Ufficiale
17527 del 10.07.2020 (e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali).

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere
notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti i Dirigenti inseriti
nell'elenco di cui alla nota AOODRCA 17527 del 10.07.2020 beneficiari della
mobilità interregionale presso la regione Campania, che sarebbero eventualmente
pregiudicati dall'accoglimento del presente ricorso,

CONSIDERATA

l'obiettivo difficoltà di individuare gli indirizzi di domicilio e/o di residenza di tali
soggetti

Tutto ciò premesso e considerato, i sottoscritti procuratori

CHIEDONO

di essere autorizzati, ex art. 151 c.p.c., ad effettuare l'integrazione del
contraddittorio nei confronti dei predetti potenziali controinteressati tramite



notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza sul sito web della Pubblica Amministrazione e/o con le diverse modalità stabilite che l'Ill.mo Giudicante indicherà.

Isernia, lì 30.09.2020

avv. Carlo Izzi

avv. Marina Perpetua



